

**MODALITÀ APPLICATIVE DEL REGIME DI PEREQUAZIONE SPECIFICA
AZIENDALE ALLE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA CON MENO DI 5.000 PUNTI DI PRELIEVO**

INDICE

INDICE.....	2
Titolo I - Disposizioni generali.....	3
Articolo 1	3
Definizioni	3
Articolo 2	4
Oggetto	4
Articolo 3	4
Ambito e criteri di applicazione	4
Titolo II – Istruttoria di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo.....	5
Articolo 4	5
Istanza di ammissione al regime di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo	5
Articolo 5	7
Istruttoria individuale relativa alla perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo	7
Titolo III –Perequazione specifica aziendale con modalità parametrica.....	10
Articolo 6	10
Regime di perequazione specifica aziendale con modalità parametrica (periodo 2008-2011)	10
Titolo IV –Perequazione specifica aziendale con modalità semplificata	11
Articolo 7	11
Verifica dello scostamento tra ricavi tariffari e costi effettivi riconoscibili.....	11
Articolo 8	15
Regime di perequazione specifica aziendale con modalità semplificata.....	15
Articolo 9	16
Aggiornamento del fattore Csa.....	16
Titolo V – Disposizioni per l’applicazione della perequazione specifica aziendale agli enti locali	16
Articolo 10	16
Applicazione del regime di perequazione specifica aziendale agli enti locali	16
Articolo 11	17
Sistemi di tenuta delle contabilità per gli enti locali ai fini del regime di semplificato di perequazione specifica aziendale.....	17

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente allegato si applicano seguenti definizioni:

- **Area urbana** con riferimento ai rispettivi piani regolatori, è la zona territoriale omogenea corrispondente alla classificazione A), di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- **CSEA** è la Cassa Conguaglio per il settore energetico e ambientale;
- **Costo storico originario d'acquisizione** è il costo d'acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero il costo di realizzazione interna dello stesso;
- **Csa** è il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione, come introdotto a partire dalle deliberazioni dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- **Deliberazione n. 96/04** è la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004 n. 96/04;
- **Deliberazione 267/2012/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2012, 267/2012/R/eel;
- **Deliberazione 294/2014/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 294/2014/R/eel;
- **D.lgs. n. 93/11** è il decreto legislativo n. 93 del 1 giugno 2011;
- **Normativa contabile di riferimento** è la normativa di cui al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, al Decreto Legislativo n. 126 del 10 agosto 2014 e al Testo Unico degli Enti Locali (TUEL n. 267/2000) e ogni altra normativa, introdotta a seguito dei richiamati provvedimenti, che impone obblighi di tenuta della contabilità da parte degli enti pubblici locali secondo criteri economico-patrimoniali;
- **Rilevazione ISTAT** è la rilevazione ISTAT: *“Superficie territoriale e popolazione residente dei comuni montani al 31 dicembre 2008 (valori percentuali) e numero di Comunità montane per regione al 1° gennaio 2010”*;
- **Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07;
- **Testo integrato - Periodo di regolazione 2012-2015** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione,

distribuzione e misura dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;

- **TIU** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione amministrativa a contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, approvato con la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007 n. 11/07;
- **TIUC** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, approvato con la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2014 n. 231/2014/R/com;
- **Variabili esogene** sono le variabili esogene fuori dal controllo delle imprese di distribuzione relative all'ambito territoriale e al mix di utenze nel territorio servito;
- **RAP** è il ricavo ammesso perequato spettante all'esercente l'attività di distribuzione elettrica, per ciascun anno del periodo regolatorio, determinato applicando le tariffe di riferimento stabilite dall'Autorità e corretto dai meccanismi di perequazione generale vigenti.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente allegato definisce le modalità per l'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale alle imprese di distribuzione dell'energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.lgs. n. 93/11.
- 2.2 Salvo quanto previsto dall'Articolo 10, l'importo di perequazione specifica aziendale per le imprese di cui al comma 2.1 è determinato:
 - a) con modalità parametrica per gli anni dal 2008 al 2011;
 - b) con modalità semplificata, per gli anni a partire dal 2012.

Articolo 3

Ambito e criteri di applicazione

- 3.1 L'ammissione al regime di perequazione specifica aziendale come disciplinata dal presente allegato è consentita:

- a) alle imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo esistenti alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 93/11, diverse da quelle di cui alla lettera b) del presente comma;
- b) e agli enti pubblici locali che gestiscono direttamente il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, con meno di 5.000 punti di prelievo, esistenti alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 93/11,

che abbiano presentato valida istanza nei termini di cui alla deliberazione 267/2012/R/eel.

- 3.2 Ai fini del presente allegato, le aziende speciali municipali, costituite dagli enti locali per la gestione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica sono equiparate, a tutti gli effetti, alle imprese commerciali di cui al precedente comma 3.1, lettera a).
- 3.3 Il regime di perequazione specifica aziendale di cui al presente Allegato non si applica alle imprese ammesse al regime di integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91.
- 3.4 L'ammissione al regime di perequazione specifica aziendale di cui al presente Allegato e lo svolgimento delle relative istruttorie individuali avvengono nel rispetto del principio di non discriminazione tra imprese distributrici, tenendo conto delle specificità aziendali e in coerenza con le vigenti disposizioni in materia tariffaria per il servizio di distribuzione elettrica adottate dall'Autorità.

TITOLO II – ISTRUTTORIA DI PEREQUAZIONE SPECIFICA AZIENDALE PER LE IMPRESE CON MENO DI 5.000 PUNTI DI PRELIEVO

Articolo 4

Istanza di ammissione al regime di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo

- 4.1 Le imprese di distribuzione elettrica di cui al comma 3.1 presentano all'Autorità un'apposita istanza ai sensi del successivo comma 4.2 entro 30 (trenta) giorni dall'avvio della raccolta telematica di cui al successivo comma 4.5.
- 4.2 L'istanza di cui al comma 4.1 è composta di due sezioni e si intende perfezionata con il ricevimento da parte dell'Autorità:
 - a) della prima sezione della modulistica, opportunamente compilata in ogni sua parte, nella quale l'impresa riporta le seguenti informazioni necessarie ai fini dell'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale con modalità parametriche per gli anni dal 2008 al 2011:

- i. quantità di energia distribuita, punti di prelievo e potenza installata per tipologia di utenza servita di cui al comma 2.2 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011, nell'anno 2008. I valori trasmessi devono essere in linea con quanto eventualmente comunicato alla CSEA ai fini della perequazione generale. In caso di eventuali scostamenti tra i dati forniti con la modulistica e quelli forniti ai fini della perequazione generale, sono presi a riferimento i valori che minimizzano l'impatto della perequazione specifica aziendale sul sistema elettrico;
 - ii. lunghezza della rete di distribuzione elettrica in BT e in MT, alla fine dell'esercizio 2008, con separata indicazione della parte interrata e della parte aerea. La lunghezza della rete in BT e MT è riferita alla lunghezza delle dorsali con inclusione delle diramazioni verso le utenze servite;
 - iii. numero delle utenze servite in BT, e relativi consumi, con potenza impegnata superiore a 75 kW esistenti al 31 dicembre 2008, con separata evidenza di quelle situate in area urbana e di quelle nella disponibilità dell'impresa medesima o di soggetti a questa collegati da rapporti di controllo, proprietà o partecipazione.
 - b) nel caso previsto al successivo comma 5.9, della seconda sezione della modulistica, opportunamente compilata in ogni sua parte, nella quale l'impresa riporta le seguenti informazioni utili ai fini del calcolo dello scostamento nel regime semplificato di perequazione specifica aziendale, per gli anni a partire dal 2012:
 - i. prospetto riepilogativo dei ricavi tariffari e dei costi di distribuzione ai sensi dell'Articolo 7;
 - ii. costi operativi della distribuzione elettrica non riconoscibili ai fini del regime semplificato di perequazione specifica aziendale ai sensi del comma 7.13;
 - iii. la ricostruzione del capitale investito nell'attività di distribuzione elettrica ai sensi del successivo comma 7.5 e seguenti;
 - iv. nota illustrativa della corretta ricostruzione del capitale investito ai sensi del comma 7.7;
 - v. eventuale documentazione richiesta agli enti locali (Comuni) ai sensi del successivo Articolo 10;
- 4.3 L'istanza, per essere ammissibile, è corredata dall'attestazione giurata da parte del legale rappresentante circa la veridicità delle informazioni riportate nella modulistica prevista dal comma 4.2.
- 4.4 Salvo quanto previsto dall'Articolo 10, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza al regime di perequazione specifica aziendale di cui al presente allegato, le imprese, entro il medesimo termine di cui alla deliberazione 267/2012/R/eel, devono aver

ottemperato all'invio dei conti annuali separati relativi agli esercizi 2009 e 2010, redatti ai sensi del TIU, tramite la modalità telematica prevista dall'articolo 35 del medesimo TIU.

- 4.5 L'istanza al regime di perequazione specifica aziendale di cui al presente Allegato e la relativa modulistica è presentata tramite modalità telematica, come disciplinata con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità.
- 4.6 Le istanze pervenute oltre il termine di cui al comma 4.1, ovvero non complete delle informazioni previste dal comma 4.2, o non corredate dalle attestazioni di veridicità di cui al comma 4.3, o non pervenute tramite la modalità telematica di cui al comma 4.5, sono inammissibili. Nel caso di mancata presentazione dell'istanza da parte delle imprese di cui al comma 3.1, ai fini delle istruttoria di cui al successivo comma 5.1, verranno presi a riferimento le informazioni contenute nell'istanza già presentata ai sensi della deliberazione 267/2012/R/eel.
- 4.7 Nel caso in cui l'Autorità o la CSEA, nell'ambito dell'istruttoria condotta ai sensi dell'Articolo 5, rilevino incongruità o incompletezza, anche con riferimento ai dati in loro possesso, nelle informazioni inviate dall'impresa, inviano a quest'ultima una richiesta di chiarimento o integrazione di informazioni; la richiesta sospende i termini del procedimento.

Articolo 5

Istruttoria individuale relativa alla perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo

- 5.1 L'istruttoria si intende avviata con il ricevimento da parte dell'Autorità della modulistica di cui al comma 4.2 lettera a). Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità.
- 5.2 L'istruttoria prevede due fasi:
 - a) determinazione della perequazione specifica aziendale con modalità parametrica per gli anni dal 2008 al 2011;
 - b) determinazione della perequazione specifica aziendale con modalità semplificata per gli anni a partire dal 2012.
- 5.3 La fase istruttoria di cui al comma 5.2, lettera a), è svolta dall'Autorità ed è finalizzata a:
 - a) verificare l'ammissibilità dell'istanza di cui al precedente Articolo 4, valutando in particolare la completezza delle informazioni riportate dall'impresa nella medesima istanza e verificando la congruità dei valori dichiarati dall'impresa ai sensi del comma 4.2, con i dati già trasmessi all'Autorità in altre raccolte dati o alla CSEA ai fini della perequazione generale;

- b) verificare l'esistenza di uno scostamento tra i ricavi tariffari e i costi di distribuzione determinati ai sensi dell'Articolo 6;
 - c) quantificare, con modalità parametrica, il valore del fattore di correzione specifico aziendale *Csa* (di seguito: fattore *Csa* parametrico), applicabile per il periodo 2008-2011, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 5.6, 5.7 e 5.8.
- 5.4 In relazione alla fase istruttoria di cui al comma 5.2, lettera a), entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di cui al comma 4.2 lettera a), il responsabile del procedimento dell'Autorità comunica all'impresa:
- d) l'ammissibilità o l'inammissibilità dell'istanza al regime semplificato di perequazione specifica aziendale;
 - e) in caso di ammissibilità, il valore del fattore *Csa* parametrico, determinato ai sensi dei successivi commi 5.6, 5.7 e 5.8. e del successivo Articolo 7.
- 5.5 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5.4, l'impresa, ammessa al regime di perequazione specifica aziendale, può richiedere all'Autorità che il valore del fattore *Csa* parametrico, calcolato per gli anni dal 2008 al 2011, sia applicato anche agli anni successivi e fino al 2015, rinunciando, contestualmente, alla prosecuzione dell'istruttoria finalizzata alla determinazione della perequazione specifica aziendale con modalità semplificata.
- 5.6 Nel caso di cui al precedente comma 5.5, l'Autorità riconosce alle imprese ammesse al regime di perequazione specifica aziendale, il valore del fattore *Csa* parametrico, a titolo definitivo, per tutti gli anni a partire dal 2008 fino al 2015. La CSEA, su mandato dell'Autorità, eroga gli importi di perequazione specifica aziendale, spettanti a titolo definitivo, al netto degli importi eventualmente erogati in acconto ai sensi della deliberazione 294/2014/R/EEL.
- 5.7 Nel medesimo termine di cui al comma 5.5, l'impresa, ammessa al regime di perequazione specifica aziendale, che abbia ceduto, successivamente al 2008 ed entro la data di approvazione del presente provvedimento, la gestione del ramo di distribuzione elettrica a soggetti terzi, può richiedere all'Autorità il riconoscimento, a titolo definitivo, del valore del fattore *Csa* parametrico per tutti gli anni a partire dal 2008 fino all'anno di avvenuta cessione; il riconoscimento è alternativo e non cumulabile con i meccanismi previsti dall'articolo 43 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011 e dall'articolo 36 del Testo integrato – Periodo di regolazione 2012-2015.
- 5.8 Nel medesimo termine di cui al comma 5.5, l'impresa, ammessa al regime di perequazione specifica aziendale, che abbia ceduto o proceda a cedere, successivamente al 2008 ed entro la fine del 2017, la proprietà del ramo di distribuzione elettrica a soggetti terzi, può richiedere all'Autorità il riconoscimento, a titolo definitivo, del valore del fattore *Csa* parametrico per tutti gli anni a partire dal 2008 fino al 2017. All'impresa viene, altresì, riconosciuto un

importo una tantum calcolato, con modalità semplificate e in coerenza con i criteri previsti dall'articolo 36 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2012-2015, pari al 33% del ricavo riferibile alla copertura del costo operativo, derivante dall'applicazione delle tariffe obbligatorie di distribuzione nell'ultimo anno di attività.

- 5.9 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5.4, l'impresa, ammessa al regime di perequazione specifica aziendale, può richiedere all'Autorità e a CSEA la prosecuzione dell'istruttoria finalizzata all'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale con modalità semplificata per gli anni a partire dal 2012; in tal caso, l'impresa trasmette all'Autorità e a CSEA, nel medesimo termine, la modulistica di cui al comma 4.2, lettera b). In caso di mancata comunicazione da parte dell'impresa, si applica quanto previsto al comma 5.6. Alle imprese di cui al comma 5.7 non è consentito l'accesso al regime di perequazione specifica aziendale con modalità semplificata.
- 5.10 Nel caso di richiesta, ai sensi del precedente comma 5.9, da parte dell'impresa, ammessa al regime di perequazione specifica aziendale, l'Autorità riconosce il valore del fattore *Csa* parametrico, calcolato per gli anni dal 2008 al 2011, a titolo provvisorio, fino alla conclusione dell'istruttoria condotta ai sensi del successivo comma 5.11.
- 5.11 L'istruttoria finalizzata all'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale con modalità semplificata di cui al comma 5.2 lettera b), è svolta dalla CSEA ed è finalizzata a:
- a) valutare l'ammissibilità delle variabili esogene presentate dall'impresa ai sensi del comma 8.4;
 - b) determinare il fattore di correzione definitivo dei ricavi, di cui al comma 8.2.
- 5.12 La CSEA, entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento da parte dell'impresa della modulistica di cui al comma 4.2 lettera b), comunica all'Autorità gli esiti dell'attività istruttoria svolta ai sensi del precedente comma 5.11.
- 5.13 L'Autorità, entro i successivi 30 (trenta) giorni, delibera il fattore di correzione definitivo dei ricavi riconoscibile all'impresa, ai sensi dell'Articolo 8. La CSEA eroga l'importo di perequazione spettante al netto di eventuali acconti erogati ai sensi della deliberazione 294/2014/R/eel.
- 5.14 Nel caso in cui il fattore definitivo dei ricavi riconoscibile all'impresa ai sensi dell'Articolo 8 risulti inferiore o uguale a zero, tale valore sostituisce il valore del *Csa* parametrico fissato in via provvisoria dall'Autorità per gli anni dal 2008 fino al 2011; la CSEA procede al recupero degli importi eventualmente erogati in acconto ai sensi della deliberazione 294/2014/R/eel.
- 5.15 Nell'ambito del supporto all'Autorità ai sensi del comma 5.11, la CSEA può avvalersi di competenze professionali specializzate esterne, tra le quali enti di ricerca o università.

- 5.16 Le competenze professionali specializzate esterne di cui al comma 5.15 non devono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con l'impresa che ha presentato l'istanza di cui al comma 4.1, né con società in rapporto di controllo o collegamento con detta impresa, in quanto controllanti o controllate o collegate o soggette al controllo di una stessa società, né trovarsi per qualsiasi ragione in posizione di conflitto di interessi.

TITOLO III –PEREQUAZIONE SPECIFICA AZIENDALE CON MODALITÀ PARAMETRICA

Articolo 6

Regime di perequazione specifica aziendale con modalità parametrica (periodo 2008-2011)

- 6.1 Ai fini dell'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale con modalità parametrica, di cui al comma 2.2, lettera a), lo scostamento tra i ricavi tariffari effettivamente riconosciuti per l'anno 2008 e i corrispondenti ricavi tariffari ammissibili, determinati in maniera parametrica, è pari a:

$$PSA_{08parametrica} = \sum_i \Delta RAP_i^*$$

dove:

$\sum_i \Delta RAP_i^*$ è l'effetto cumulato delle singole variabili esogene (*i*) calcolato ai sensi dell'Allegato C.

- 6.2 Nel caso in cui il valore $PSA_{08parametrica}$ di cui al comma 6.1 sia maggiore di zero, il fattore di correzione dei ricavi Csa parametrico ($Csa_{08parametrico}$), applicabile per il periodo 2008-2011, è uguale a:

$$Csa_{08parametrico} = Min\left(0,3; \frac{PSA_{08parametrica}}{RAP_{08}}\right)$$

dove:

RAP_{08} è il ricavo ammesso dal sistema tariffario per l'attività di distribuzione per l'anno 2008, determinato in coerenza con quanto previsto al comma 7.1 per il termine RAP_b .

- 6.3 Per le imprese di cui all'Articolo 3 che abbiano iniziato ad operare successivamente al 2008, ma entro il 2011, il valore del Csa parametrico è

calcolato sulla base dei dati riferiti al primo anno di piena operatività dell'impresa.

- 6.4 Per le imprese di cui all'Articolo 3, che abbiano acquisito la proprietà o la gestione di un ramo di distribuzione da soggetti terzi successivamente al 2008, il valore del *Csa* parametrico è calcolato sulla base dei dati riferiti al primo anno di completa gestione congiunta dei due rami; tale anno non può essere successivo al 2011.

TITOLO IV –PEREQUAZIONE SPECIFICA AZIENDALE CON MODALITÀ SEMPLIFICATA

Articolo 7

Verifica dello scostamento tra ricavi tariffari e costi effettivi riconoscibili

- 7.1 Ai fini dell'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale con modalità semplificata disciplinata dal presente Allegato, è accertata la presenza di uno scostamento tra i ricavi tariffari riconosciuti a copertura dei costi del servizio di distribuzione per l'anno di riferimento e i costi effettivi di distribuzione relativi al medesimo anno, riconoscibili ai fini tariffari, pari a:

$$PSA_b = CER_b - RAP_b$$

dove:

CER_b è il costo di distribuzione riconoscibile per l'anno base (b), fissato al 2010, salvo quanto previsto dal Titolo V, determinato ai sensi del comma 7.3;

RAP_b è il ricavo ammesso perequato a copertura dei costi di distribuzione per l'anno base (b);

essendo:

$$RAP_b = RVI_{D,b} + RDI_{D,b} + P_{AT,b} + P_{AT/MT,b} + P_{MT-BT,b}$$

dove:

$RVI_{D,b}$ sono i ricavi relativi all'anno (b) ammessi dalla tariffa TV1 a copertura dei costi di distribuzione, determinati sulla base delle disposizioni del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011, esclusi i ricavi derivanti dall'applicazione degli elementi $\rho_1(cot)$ e $\rho_3(cot)$ di cui al comma 6.1 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011;

$RDI_{D,b}$ sono ricavi relativi all'anno (b) ammessi dalla tariffa D1 a copertura dei costi di distribuzione, determinati sulla base delle

componenti tariffarie σ_2 e σ_3 di cui al comma 31.1 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011, esclusi i ricavi derivanti dall'applicazione dell'elemento $\sigma_3(trasm)$ di cui al medesimo comma;

$P_{AT,b}$ è l'ammontare di perequazione generale dell'anno (b) dei costi di distribuzione sulle reti ad alta tensione, di cui all'articolo 36 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011;

$P_{AT/MT,b}$ è l'ammontare di perequazione generale dell'anno (b) dei costi di distribuzione relativi alla trasformazione dell'energia elettrica dal livello di alta al livello di media tensione, di cui all'articolo 37 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011;

$P_{MT-BT,b}$ è l'ammontare di perequazione generale dell'anno (b) dei costi di distribuzione su reti di media e di bassa tensione, di cui all'articolo 38 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011.

- 7.2 L'impresa è ammessa alla perequazione specifica aziendale disciplinata dal presente allegato nel caso in cui $CER_b > RAP_b$.
- 7.3 Il valore del costo di distribuzione CER_b , riconoscibile ai fini del regime di perequazione specifica aziendale disciplinato dal presente allegato, è determinato con riferimento all'esercizio 2010, secondo la seguente formula:

$$CER_{10} = WACC(dis)^{pr} * CIR_{10} + AMM_{10} + (CO_{10} - AR_{10})$$

dove:

$WACC(dis)^{pr}$ è la remunerazione del capitale investito riconosciuto dal Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011, fissata pari al 7%;

CIR_{10} è il capitale investito riconoscibile per l'attività di distribuzione elettrica calcolato ai sensi del comma 7.4 e seguenti;

AMM_{10} sono gli ammortamenti tecnico-economici, calcolati ai sensi del comma 7.11;

CO_{10} sono i costi operativi di distribuzione calcolati ai sensi del comma 7.12 e seguenti;

AR_{10} sono gli altri ricavi e proventi e le altre rettifiche relative a componenti del valore della produzione diverse dai ricavi tariffari (voci 2), 3) 4) e 5) del valore della produzione, riportate nei conti annuali separati redatti per l'anno 2010, ai sensi del TIU).

- 7.4 Il capitale investito riconosciuto per l'attività di distribuzione, rilevante ai fini del regime semplificato di perequazione specifica aziendale, è pari alla somma algebrica di:
- a) valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nette, pertinenti l'attività di distribuzione dell'energia elettrica;
 - b) capitale circolante netto;
 - c) poste rettificative.
- 7.5 Il valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nette è calcolato con il metodo del costo storico rivalutato determinato considerando, per singola categoria di cespiti e per anno di acquisizione, a partire dall'anno 1961:
- a) il costo storico originario d'acquisizione, al netto di eventuali rivalutazioni, dei cespiti esistenti alla fine dell'esercizio relativo all'anno base (2010) per i quali a tale data il fondo di ammortamento economico tecnico non avesse già coperto il valore lordo degli stessi. Ai fini della ricostruzione del costo storico all'anno base (2010) vengono prese a riferimento anche le immobilizzazioni in corso riferibili all'attività di distribuzione relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali iscritte nel bilancio dell'esercizio relativo all'anno base (2010). Le informazioni relative al costo storico originario di acquisizione riportate dalle imprese nell'istanza di cui al comma 4.1 devono essere coerenti con le informazioni risultanti dai libri contabili aziendali tenuti ai sensi di legge e con le comunicazioni relative agli investimenti effettuati, inoltrate all'Autorità ai fini degli aggiornamenti tariffari annuali;
 - b) il valore del fondo di ammortamento economico-tecnico calcolato fino alla fine dell'esercizio relativo all'anno base (2010), riferibile al costo di cui al punto a), calcolato sulla base delle vite utili economico tecniche adottate dalle imprese fino al 2003, come riportate nei propri bilanci di esercizio certificati e, a partire dal 2004, secondo le vite utili fissate dall'Autorità. Per gli anni in cui dai bilanci certificati non siano desumibili informazioni puntuali circa le aliquote di ammortamento utilizzate, le imprese ricostruiscono il fondo utilizzando le vite utili adottate nel più vecchio bilancio certificato che le riporti.
- 7.6 Nel caso di impossibilità a ricostruire il valore del capitale investito netto nell'attività di distribuzione secondo le disposizioni di cui al precedente comma 7.5, l'impresa può formulare una proposta di ricostruzione di tale valore sulla base della "*Metodologia alternativa per la valutazione del capitale investito*" riportata nell'Allegato B.
- 7.7 La ricostruzione del capitale investito da parte dell'impresa ai sensi dei precedenti comma 7.5 e 7.6, deve essere corredata da opportuna certificazione rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che ne illustri le modalità e ne attesti la coerenza con gli incrementi patrimoniali riportati nei libri contabili aziendali

tenuti ai sensi di legge, ovvero con le modalità di ricostruzione previste dalla metodologia di cui al medesimo comma 7.6.

- 7.8 La rivalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e del fondo di ammortamento è effettuata utilizzando il deflattore degli investimenti fissi lordi aggiornato all'anno base (2010), riportato nella Tabella 1.
- 7.9 Il valore netto rivalutato delle immobilizzazioni materiali ed immateriali al 2010 è pari alla differenza tra il valore di cui alla lettera a) e il valore di cui alla lettera b), del comma 7.5, rivalutati ai sensi del comma 7.8.
- 7.10 Ai fini del calcolo del capitale investito riconosciuto per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, il valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nette è incrementato del 1% per tener conto del capitale circolante netto ed è decurtato di un valore parametrico pari al 2%, rappresentativo del valore di riferimento delle poste rettificative rilevanti per la determinazione del costo riconosciuto per l'attività di distribuzione elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011.
- 7.11 Gli ammortamenti tecnico economici rilevanti (AMM_{10}), ai fini del regime semplificato di perequazione specifica aziendale, sono determinati ripartendo il valore netto delle singole immobilizzazioni per gli anni di vita utile residua, calcolata con riferimento alle durate convenzionali fissate dall'Autorità per il periodo di regolazione 2008-2011.
- 7.12 I costi operativi di cui al comma 7.3 (CO_{10}) sono desunti dai conti annuali separati redatti per il 2010 in conformità alle disposizioni del TIU. Tali costi sono valutati anche in relazione ai corrispondenti valori riportati nei conti annuali separati redatti per il 2009.
- 7.13 I costi operativi di distribuzione (CO_{10}) sono al netto di:
- a) costi per il servizio di trasmissione di cui all'art. 13 e 14 del Testo integrato – Periodo di regolazione 2008-2011;
 - b) accantonamenti e rettifiche operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie;
 - c) rettifiche di valore di attività finanziarie;
 - d) costi connessi all'erogazione di liberalità;
 - e) costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi normativi posti in capo ai concessionari, la cui copertura non sia assicurata dalla normativa stessa;
 - f) oneri per sanzioni, penali, risarcimenti automatici e simili;
 - g) oneri per incentivi all'esodo pagati ai dipendenti;
 - h) oneri straordinari;
 - i) spese processuali in cui la parte è risultata soccombente.
- 7.14 I costi operativi di distribuzione (CO_{10}) sono altresì decurtati forfetariamente del 4,5% per tener conto dei costi per il servizio di commercializzazione della distribuzione elettrica.

Articolo 8

Regime di perequazione specifica aziendale con modalità semplificata

- 8.1 Al fine di determinare il fattore di correzione dei ricavi di distribuzione (Csa_{def}) applicabile con riferimento all'anno 2012 e successivi, tenuto conto di quanto disposto all'Articolo 7, il fattore di correzione massimo ammissibile $Csa_{max,b}$, relativo all'anno di riferimento (b), pari a:

$$Csa_{max,b} = \frac{CER_b - RAP_b}{RAP_b}$$

- 8.2 Il valore fattore di correzione dei ricavi Csa_{def} , è determinato come di seguito indicato:

$$Csa_{def} = Csa_{max,b}$$

$$\text{se: } Csa_{max,b} \leq \frac{Psa_{08parametrica}}{RAP_{08}}$$

oppure:

$$Csa_{def} = \frac{Psa_{08parametrica}}{RAP_{08}} + \left(Csa_{max,b} - \frac{Psa_{08parametrica}}{Rap_{08}} \right) * VarEsog$$

$$\text{se: } Csa_b > \frac{Psa_{08parametrica}}{Rap_{08}}$$

dove:

$VarEsog$ è la percentuale dello scostamento di perequazione specifica dell'anno base che supera lo scostamento determinato secondo le modalità parametriche nel 2008 e che è giustificata dalle variabili esogene ritenute ammissibili.

- 8.3 Ai fini dell'applicazione dell'elemento $VarEsog$ di cui al comma 8.2, l'impresa può richiedere il riconoscimento di variabili esogene fuori dal controllo dell'impresa medesima ulteriori rispetto a quelle già riconosciute tramite la modalità parametrica, fornendo evidenze del maggior onere ad esse attribuibile.
- 8.4 L'impresa è tenuta a fornire all'Autorità e alla Cassa ogni documentazione utile a comprovare e quantificare le variabili esogene di cui al comma 8.3, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5.4. Il

mancato rispetto di tale termine comporta la fissazione d'ufficio dell'elemento *VarEsog* pari a 0 (zero).

- 8.5 Per le imprese di cui all'Articolo 3 che abbiano iniziato ad operare successivamente al 2008, ma entro la data di pubblicazione del presente provvedimento, l'anno di riferimento (b) di cui al comma 8.1 è il primo anno di piena operatività dell'impresa.
- 8.6 Per le imprese di cui all'Articolo 3, che abbiano acquisito la proprietà o la gestione di un ramo di distribuzione da soggetti terzi successivamente al 2010, l'anno di riferimento (b) di cui al comma 8.1 è il primo anno di completa gestione congiunta dei due rami. Tale anno non può essere, comunque, successivo all'anno 2015.

Articolo 9

Aggiornamento del fattore Csa

- 9.1 Il fattore *Csa* relativo alla perequazione specifica aziendale con modalità semplificata è aggiornato per gli anni successivi al 2012 secondo le modalità definite dall'Autorità in coerenza con i criteri per la determinazione delle tariffe del rispettivo periodo di regolazione.

TITOLO V – DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA PEREQUAZIONE SPECIFICA AZIENDALE AGLI ENTI LOCALI

Articolo 10

Applicazione del regime di perequazione specifica aziendale agli enti locali

- 10.1 Le disposizioni contenute nella presente parte sono applicabili alle imprese di distribuzione di energia elettrica di cui al comma 3.1, lettera b), ai fini della loro ammissione alla perequazione specifica aziendale, come disciplinata dal presente allegato.
- 10.2 Nel caso in cui l'ente locale di cui al comma 3.1 lettera b), con riferimento all'anno 2010, abbia adottato un sistema di tenuta della contabilità non compatibile con l'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE, ovvero avente i requisiti di cui all'Articolo 11 del presente allegato, entro il termine di cui alla deliberazione 267/2012/R/EEL comma 4.1 presenta all'Autorità un'istanza composta da:
- a) la modulistica di cui al comma 4.2, lettera a);
 - b) una delibera del Consiglio comunale che preveda esplicitamente l'impegno del Comune ad adottare un sistema di tenuta della contabilità

compatibile con l'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE, ovvero avente i requisiti di cui all'Articolo 11 del presente allegato, entro il 31 dicembre 2014;

- c) l'impegno, sottoscritto dal Sindaco o da un suo delegato, a inviare all'Autorità la modulistica di cui al comma 4.2, lettera b), entro il 30 giugno dell'anno successivo al primo anno di completa adozione del nuovo sistema di tenuta della contabilità previsto dalla delibera di cui alla lettera b).

- 10.3 Ai fini della determinazione della perequazione specifica aziendale con modalità semplificata ai sensi dell'Articolo 8, l'anno di riferimento (b) è l'anno di prima e completa adozione del nuovo sistema di tenuta della contabilità, previsto dalla delibera di cui al comma 10.2, lettera b), che non può essere successivo all'anno 2015.
- 10.4 Il regime di perequazione specifica aziendale con modalità semplificata di cui all'Articolo 8 è applicato a partire dal secondo anno successivo a quello di completa adozione del nuovo sistema di tenuta della contabilità, che non può essere successivo all'anno 2017.
- 10.5 Nel caso in cui venga presentata l'istanza di cui al comma 10.2, completa e nel rispetto dei termini di cui al comma 4.1, il regime di perequazione specifica aziendale con modalità parametriche di cui all'Articolo 6 si applica a decorrere dall'anno 2008 fino all'anno successivo all'anno di prima e completa adozione del nuovo sistema di tenuta di contabilità previsto dalla delibera di cui al comma 10.2, lettera b), che non può essere successivo all'anno 2016.
- 10.6 In relazione a quanto previsto dal comma 10.5, l'ente locale può richiedere alla CSEA l'erogazione, a titolo di acconto, della perequazione specifica aziendale determinata con modalità parametriche. Le somme eventualmente erogate dalla CSEA sono ripetibili:
 - a) maggiorate di interessi calcolati applicando il tasso di interesse legale, nel caso di mancata adozione di un sistema di tenuta della contabilità nei termini previsti dal comma 10.2, lettera b);
 - b) senza interessi, nel caso in cui, in esito all'istruttoria condotta ai sensi dell'Articolo 5, non risulti rispettata la condizione di cui al comma 7.2.

Articolo 11

Sistemi di tenuta delle contabilità per gli enti locali ai fini del regime di semplificato di perequazione specifica aziendale

- 11.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 11.19, i sistemi di tenuta della contabilità di cui al comma 10.1 previsti per l'accesso al regime semplificato di perequazione specifica aziendale per gli enti locali devono essere conformi alle

disposizioni della normativa contabile di riferimento ed in ogni caso riconducibili ai seguenti:

- a) affiancamento alla contabilità finanziaria adottata dall'ente di una vera e propria contabilità economico-patrimoniale, analoga a quella utilizzata dalle imprese commerciali costituite ai sensi del Codice Civile;
 - b) integrazione della contabilità finanziaria dell'ente con una contabilità analitica.
- 11.2 Tramite l'adozione del modello di cui al comma 11.1 lettera a), l'ente affianca alla contabilità finanziaria in uso una vera e propria contabilità economico-patrimoniale, analoga a quella utilizzata dalle imprese commerciali; il sistema prevede l'allocazione diretta dei ricavi e dei costi alle diverse attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise previste dal TIU in tutti i casi in cui è possibile individuare conti di contabilità economico-patrimoniale specifici di una singola attività, oppure direttamente riferibili ai servizi comuni o alle funzioni operative condivise.
- 11.3 Ai fini dell'attribuzione alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise di cui al TIU e al TIUC, delle voci che non sono a queste direttamente attribuibili in base alle rilevazioni della contabilità economico-patrimoniale, il modello prevede l'adozione di un sistema di contabilità analitica per centri di costo e commesse o ordini interni.
- 11.4 La contabilità economico-patrimoniale, integrata da opportune procedure per la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario ai sensi di legge, deve garantire altresì la corretta registrazione degli incrementi patrimoniali e quindi la corretta determinazione del patrimonio relativo alle diverse attività svolte dall'ente.
- 11.5 Il sistema è corredato, altresì, di una contabilità analitica che permetta la rilevazione delle ore lavorate dal personale distintamente per singola attività svolta.
- 11.6 Tramite l'adozione del modello di cui al comma 11.1 lettera b), l'ente provvede all'integrazione della contabilità finanziaria in uso con una sistema di contabilità analitica derivata costantemente alimentato durante l'esercizio con rilevazioni, basate su criteri di competenza economica, concomitanti a quelle effettuate nella contabilità finanziaria.
- 11.7 Il sistema prevede l'adozione di un piano di centri di costo finali e di centri di costo intermedi; i costi attribuiti a questi ultimi sono oggetto di ribaltamento tramite opportuni driver di ripartizione sui centri di costo finali.
- 11.8 I centri di costo finali, cui sono attribuiti i ricavi e i costi diretti della specifica attività, sono rappresentati da:
- a) centri di costo produttivi per ognuna delle attività elettriche esercitate tra quelle indicate alle lettere da a) a v) del comma 4.1 del TIU (considerando come "attività diverse" di cui alla lettera v), oltre a quelle

non riferibili al settore elettrico, attività quali la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di infrastrutture semaforiche e di illuminazione pubblica);

- b) centri di costo produttivi per le attività istituzionali dell'ente e le altre attività non elettriche che accolgono i proventi e i costi diretti di tali attività;
- c) un centro di costo "valori non attribuibili" che – in base alle disposizioni del comma 33.3 del TIU – accoglie le voci tributarie, finanziarie e straordinarie che non sono attribuibili alle singole attività.

11.9 Il sistema prevede l'attribuzione a centri di costo intermedi dei costi che non risultano attribuibili in modo diretto ai centri di costo finali. Tali centri di costo sono costituiti da:

- a) un centro di costo intermedio "costi generali", che accoglie i costi che sono comuni a tutte le attività dell'ente (istituzionali, elettriche e altre attività). Tutti i costi allocati in questo centro di costo sono attribuiti ai centri di costo intermedi descritti alle successive lettere b), c) e d) sulla base di un driver rappresentato dal rapporto tra le ore effettive di lavoro dipendente, che sulla base delle apposite rilevazioni e certificazioni risultano essere direttamente attribuibili alle attività elettriche, e il totale delle ore di lavoro dell'ente (determinate sulla base del numero di occupati e di un orario standard);
- b) un centro di costo intermedio "servizi comuni delle attività elettriche" che accoglie i costi direttamente attribuibili all'aggregato dei servizi comuni relativi alle attività elettriche (come previsto dal comma 33.4. lettera c) del TIU);
- c) un centro di costo intermedio "funzioni operative condivise" delle attività elettriche; che accoglie i costi direttamente attribuibili alle funzioni operative condivise relative alle attività elettriche (come previsto dal comma 33.4. lettera c) del TIU);
- d) uno (o più) centri di costo intermedi per accogliere costi che sono comuni alle attività istituzionali dell'ente e alle altre attività non elettriche che accolgono i costi direttamente attribuibili al complesso delle attività istituzionali dell'ente e alle altre attività non elettriche.

11.10 Il sistema prevede che i costi attribuibili al centro di costo intermedio "costi generali" sono quelli che hanno origine dalle rilevazioni di contabilità finanziaria esclusivamente riferibili ai seguenti interventi:

1) Titolo 1 - Spese correnti

1.01) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

1.01.01) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento;

1.01.01.01) personale;

1.01.01.02) acquisto di beni di consumo e/o di materie prime;

1.01.01.03) prestazioni di servizi;

1.01.01.04) utilizzo di beni di terzi;

1.01.02) Segreteria generale, personale e organizzazione;

1.01.02.01) personale;

1.01.02.02) acquisto di beni di consumo e/o di materie prime;

1.01.02.03) prestazioni di servizi;

1.01.02.04) utilizzo di beni di terzi;

1.01.03) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

1.01.03.01) personale;

1.01.03.02) acquisto di beni di consumo e/o di materie prime;

1.01.03.03) prestazioni di servizi;

1.01.03.04) utilizzo di beni di terzi.

11.11 Nel modello, la rilevazione dei ricavi è effettuata con riferimento alle movimentazioni delle entrate riconducibili al Titolo 1 (Entrate tributarie), al Titolo 2 (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione), al Titolo 3 (Entrate extratributarie) e al Titolo 6 (Entrate da servizi per conto di terzi); essa avviene al momento della registrazione dell'accertamento delle entrate.

11.12 La rilevazione dei costi è effettuata con riferimento alle movimentazioni delle uscite riconducibili al Titolo 1 (Spese correnti) e al Titolo 4 (Spese per servizi per conto terzi) agganciando le registrazioni di contabilità analitica al protocollo fatture ricevute dai fornitori per i costi dei beni e dei servizi e alla fase di liquidazione per i costi del personale.

11.13 Il sistema prevede, altresì, che dalle rilevazioni di contabilità finanziaria vengano dedotte le entrate che non hanno natura di ricavo e le spese che non si configurano come costi (es: le entrate accertate per la parte relativa all'IVA da versare all'erario e le uscite impegnate per la parte relativa all'IVA deducibile).

11.14 Nel sistema sono effettuate specifiche scritture in contabilità analitica necessarie a rilevare, secondo il principio di competenza economica, i costi e i ricavi effettivamente maturati a fine anno (scritture di assestamento e di

completamento), come ratei e risconti, nonché il calcolo della variazione delle rimanenze e gli ammortamenti.

- 11.15 Gli inventari delle immobilizzazioni materiali e immateriali, tenuti ed aggiornati ai sensi di legge, sono alimentati anche attraverso la rilevazione delle commesse interne della contabilità analitica per incrementi di immobilizzazioni, che devono essere distinte per ciascuna delle attività esercitate nel settore elettrico e secondo l'articolazione dei cespiti prevista dai conti annuali separati previsti dal TIU. Dalla gestione degli inventari deve derivarsi il dato degli ammortamenti economici da integrare con scritture di sola contabilità analitica in fase di chiusura dei conti.
- 11.16 L'ente adotta un sistema formalizzato di rilevazione su base oraria degli impegni di ciascun dipendente in grado di totalizzare le ore impegnate a favore delle diverse attività svolte nel settore elettrico e delle altre attività diverse, con separata evidenza delle ore impiegate in attività atte ad incrementare il valore delle immobilizzazioni rilevate nelle apposite commesse interne.
- 11.17 I valori di rettifica sono considerati, insieme alle scritture di assestamento e di completamento, per la formazione di un prospetto di riconciliazione tra le risultanze della contabilità finanziaria e le risultanze della contabilità analitica che deve dare separata evidenza:
- d) alle voci di contabilità finanziaria escluse dal calcolo perché non hanno natura economica;
 - e) ai ratei, risconti e altre rettifiche di competenza di inizio esercizio (ripresi dall'esercizio precedente);
 - f) ai ratei, risconti e altre rettifiche di competenza di fine esercizio (che andranno ripresi nell'esercizio successivo);
 - g) alle rettifiche di competenza di carattere pluriennale (ad esempio, il TFR maturato e il TFR pagato nell'esercizio);
 - h) alla variazione delle rimanenze;
 - i) agli ammortamenti;
 - j) ai costi capitalizzati.
- 11.18 Partendo dalle rilevazioni di contabilità finanziaria, dedotte le entrate che non hanno natura di ricavo e le spese che non si configurano come costi, operate le rettifiche relative ai ratei e risconti e le altre rettifiche di competenza e aggiunti gli ammortamenti e la variazione delle rimanenze, la contabilità analitica per centri di costo produce un conto economico separato per attività conforme alle disposizioni del TIU.
- 11.19 Gli obblighi di adozione da parte dell'ente dei sistemi di tenuta della contabilità di cui al comma 11.1, ai fini del regime semplificato di perequazione specifica aziendale possono essere assolti tramite evidenza, comprovata da opportuna certificazione rilasciata dall'organo preposto, ai sensi di legge, al controllo

contabile dell'ente o da revisore contabile indipendente, dell'adozione da parte dell'ente:

- a) dei criteri di tenuta della contabilità conformi alle disposizioni del D.lgs. n. 118/11, con previsione di conti di contabilità specificamente dedicati alle attività del settore elettrico;
- b) della regolare e sistematica tenuta, ai sensi di legge, dell'inventario del patrimonio, con particolare riferimento a quello del settore elettrico;
- c) di procedure di rilevazione, ai fini contabili, delle ore lavorate dal personale dell'ente sulle diverse attività svolte.

Tabella 1

Anno	Deflatore
1961	29,3591
1962	28,1630
1963	26,0505
1964	24,9597
1965	24,8809
1966	24,2114
1967	23,4157
1968	22,8888
1969	21,6134
1970	19,0216
1971	18,0632
1972	17,4880
1973	14,5922
1974	11,2595
1975	9,6043
1976	8,0270
1977	6,8364
1978	6,0370
1979	5,2490
1980	4,2365
1981	3,4656
1982	3,0113
1983	2,6990
1984	2,4723
1985	2,2674
1986	2,1838
1987	2,0923
1988	1,9819
1989	1,8803
1990	1,7635
1991	1,6661
1992	1,6023
1993	1,5435
1994	1,4926
1995	1,4347
1996	1,3874
1997	1,3513
1998	1,3276
1999	1,3080
2000	1,2720
2001	1,2434
2002	1,2113
2003	1,1872
2004	1,1505
2005	1,1155
2006	1,0894
2007	1,0591
2008	1,0332
2009	0,9998
2010	1,0000